

ACCESSO AI DOCUMENTI CONTRATTUALI AFFERENTI ALLA CESSAZIONE/DISATTIVAZIONE DELL'UTENZA TELEFONICA DELL'ACCEDENTE A SEGUITO DI AVVENUTA PRESENTAZIONE DI RECLAMO PER MANCATA NOTIFICA INERENTE LA CESSAZIONE DELL'UTENZA

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Vodafone Italia S.p.A. e TelecomItaliaS.p.A.

FATTO

Il sig., per il tramite del sig., ha presentato una istanza di accesso rivolta a Vodafone Italia S.p.A. chiedendo di accedere ai “documenti contrattuali afferenti alla cessazione/disattivazione dell'utenza n. (...), dei documenti contrattuali dai quali emerga, nel dettaglio, la data di attivazione e la provenienza, la cessazione e i relativi motivi”. L'istanza si collegava alla avvenuta presentazione di un reclamo per mancata notifica inerente la cessazione dell'utenza riferita in oggetto, avvenuta – si legge - in maniera arbitraria e senza alcun consenso e quindi senza che fosse mai stata manifestata alcuna volontà di disattivazione della linea.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla istanza *de qua* il sig., per il tramite del sig., ha adito la Commissione affinché riesaminasse il caso ed adottasse le conseguenti determinazioni.

Successivamente il sig., per il tramite del sig., ha inoltrato alla Commissione un ulteriore ricorso avverso TelecomItaliaS.p.A. per il silenzio serbato dalla stessa società a fronte di istanza di accesso, datata 25 agosto 2019, presentata sempre per il tramite del sig., avente il seguente oggetto: “documenti contrattuali afferenti alla cessazione/disattivazione dell'utenza n. (...), dei documenti contrattuali dai quali emerga, nel dettaglio, la data di attivazione e la provenienza, la cessazione e i relativi motivi. Motivava la richiesta con la necessità di ricostruire la permanenza presso la società in parola del numero assegnatogli.

E' pervenuta memoria della TelecomItalia S.p.A. la quale eccepisce di non aver opposto un diniego di accesso alla istanza ricevuta ma di aver chiesto, senza ottenerla, una integrazione documentale della procura conferita al sig., nonché di copia della richiesta di accesso firmata dal sig., effettivo titolare della utenza.

DIRITTO

In via preliminare la Commissione dispone la riunione dei ricorsi presentati dal sig. per connessione oggettiva ed osserva quanto segue. L'art. 22 lett. e) della legge 241/90 prevede che il diritto di accesso possa esercitarsi nei confronti di “tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario”. Il seguente art. 23 precisa che “Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle

pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi”.

La Commissione, quanto al servizio di telefonia, ritiene che si tratti di “pubblico servizio” ai fini della applicazione della legge 241/90 riconoscendo la propria competenza ad esaminare il caso in ragione della seguente valutazione: la documentazione, specifico oggetto della richiesta ostensiva, è relativa alla fruizione del servizio *ex se* e non già alle modalità dello stesso, né al rapporto privatistico intercorrente tra le parti in dipendenza del contratto dalle stesse sottoscritto.

Ciò premesso la Commissione ritiene il ricorso fondato e meritevole di essere accolto vantando il ricorrente un interesse qualificato all’accesso richiesto ed avendo lo stesso esplicitato la strumentalità tra la documentazione richiesta e l’interesse fatto valere. Le amministrazioni resistenti dovranno pertanto consentire accesso alla documentazione oggetto di istanza.

Quanto alla eccezione di difetto di delega e della istanza firmata dall’effettivo titolare della utenza, la Commissione rileva che il ricorrente ha prodotto, unitamente al ricorso, ricevute di accettazione e consegna della pec contenente la predetta documentazione inviata a TelecomItalia Sp.a., che pertanto risulterebbe correttamente inviata.

PQM

La Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo accoglie e per l’effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare le istanze di accesso nei sensi di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l’accesso adottata nella seduta del 24 Ottobre 2019)